



**ISTITUTO COMPRENSIVO "PROF. ANTONIO MORATTI"**

Via Nazionale,48

54013 FIVIZZANO (MS) -Tel. e Fax 0585/92077- 0585/92424

COD. MECC.MSIC81600R –COD.FISCALE 90007500458

e-mail : [msic81600r@istruzione.it](mailto:msic81600r@istruzione.it)

posta certificata: [msic81600r@pec.istruzione.it](mailto:msic81600r@pec.istruzione.it)

Sito Web: [www.icmoratti.edu.it](http://www.icmoratti.edu.it)

Fivizzano 20/08/2021

Circolare n. 294

Alle famiglie tramite il sito web

Al Personale Scolastico Docenti, ATA e DSGA

Al RSPP Ing. Andrea Fabbri

Alle RSU

Ai Sindaci: Comune Fivizzano

Comune di Casola in Lunigiana

Al Consiglio di Istituto tramite il Presidente  
dott. Plicanti

Albo on Line - Sito

oggetto: **Informativa avvio attività didattiche A.S. 2021/2022 – Disposizioni normative e legislative.**

Di seguito gli aggiornamenti di cui all'oggetto:

- **D.M. n. 257/2021:** <https://tinyurl.com/5f7nmkuv>
- **Piano Scuola 2021/2022:** <https://tinyurl.com/6nbce38d>

Il Piano fornisce le indicazioni per la pianificazione delle attività del prossimo anno scolastico che investono i diversi attori del complesso mondo dell'istruzione, studenti, famiglie ed Enti Locali competenti. Si invitano tutti i soggetti in indirizzo a prenderne visione e a provvedere, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, nel rispetto dei tempi e dei modi ivi indicati.

- **D.L. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"** ( <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf> ) col quale, tra le varie misure, è disposto che:
  - le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza;
  - è possibile ricorrere alla DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa;
  - permangono le disposizioni previgenti per l'accesso all'area scolastica (assenza di sintomatologiericonducibili al Covid-19);
  - è disposto l'obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  - ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata;
  - dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass); per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste "sanzioni" sia nei

confronti dei destinatari dell'obbligo che del soggetto tenuto alla verifica: si rimanda al documento integrale.

Precisazioni

L'articolo 1 del decreto-legge prevede le seguenti:

- a) l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (**mascherine di tipo chirurgico**), fatta eccezione per: - bambini di età inferiore a sei anni; soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a); -

b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, "salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano" (comma 2, lettera b); -

c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c Per parere del CTS 3a) L'obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su (CTS verbale 124 del 8 novembre 20208 ). La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti. Ovvero, **in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l'utilizzo della mascherina nella scuola dell'infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere.**

d) In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 20209 :

**"All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale"**

- **Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'A.S.2021/2022:** <https://tinyurl.com/4yvnsxcb><sup>1</sup>
- **Nota tecnica sul decreto del 6 agosto e sull'attuazione del green pass:** <https://tinyurl.com/3azmya5x>

Precisazioni del DS anche in qualità di Datore di lavoro:

- a) salvo che, in sede di conversione in legge, non subisca modifiche e/o integrazioni, il Decreto Legge 111/2021 è già operativo così come è stato pubblicato in G.U., pertanto, a partire dal 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio **Green Pass (GP) o Certificazione verde.**

Qualora il **DIPENDENTE** dichiarerà di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo:

- NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- risulta assente ingiustificato;
- è passibile di sanzioni amministrative;
- a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione con riammissione inservizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. , si precisa che **"anche per i giorni di assenza ingiustificata compresi fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".**

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni che potranno pervenire dal MIUR, comporta le prescritte conseguenze della **"mancata presa di servizio"** a legislazione e normativa vigente.

**b)** per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;

- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti. Per scaricare il proprio GP consultare il sito <https://www.dgc.gov.it/web/>

Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore.

Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del monodose J&J: **chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi rischia di presentarsi a scuola il 1° settembre con GP non valido.**

c) Certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19: con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021<sup>2</sup>, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti- COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

d) la verifica del GP avviene tramite apposita APP VerificaC19: per info <https://www.dgc.gov.it/web/app.html> La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).

L'App Verifica C19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

*Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D.D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.*



IL DS

Prof. Marco Battella

